Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 2 marzo 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **1106.**

Nuove norme regolamentari per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione delle norme della suddetta legge,

Visto l'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che ha modificato le predette norme legislative ed il conseguente nuovo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1406;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, che reca ulteriori modificazioni alle leggi surrichiamate;

Ritenuta pertanto la necessità di apportare le occorrenti modifiche alle vigenti disposizioni regolamentari in dipendenza della nuova normativa relativa alla concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento recante nuove norme per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 20

NUOVE NORME REGOLAMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELLE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA RECATE DALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Art. 1.

Gli istituti di credito agrario e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario che intendano operare con le disponibilità del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » per la concessione di prestiti ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e/o di mutui ai termini dell'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, devono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre precedente l'anno finanziario cui si riferiscono le disponibilità del « Fondo » da ripartire.

Nella domanda deve essere indicata l'azione che l'istituto si propone di svolgere nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché la zona nella quale intende svolgere l'azione medesima.

Art. 2.

L'assegnazione delle quote di anticipazione a valere sulla disponibilità del « Fondo » viene effettuata nei confronti degli istituti ed enti predetti con le modalità previste dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, art. 11, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 3.

Gli agricoltori che intendano fruire delle agevolazioni creditizie del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » devono avanzare domanda, di prestito o di mutuo, al competente organo delle regioni o delle provincie autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza, all'istituto di credito prescelto tra quelli ammessi ad operare con le anticipazioni del « Fondo » medesimo.

Detto organo, esperita l'istruttoria tecnica, trasmetterà all'istituto di credito designato dall'interessato la domanda ed il relativo nulla osta alla concessione del finanziamento o, in caso di rigetto, la comunicazione della determinazione adottata.

Art. 4.

I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti ed enti i quali si cauteleranno mediante le garanzie della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni o con altra garanzia ritenuta idonea.

Il competente organo delle regioni o delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'emettere il proprio nulla osta, dovrà pronunciarsi sulla convenienza tecnica ed economica degli acquisti preventivati in relazione allo stato ed all'ordinamento produttivo dell'azienda interessata.

Nei casi di mutuo garantito da ipoteca sul fondo, nel determinare il valore cauzionale del fondo stesso, si terrà presente anche l'incremento di produttività che dall'esecuzione delle opere potrà derivare al fondo medesimo, nonché l'efficienza complessiva dell'azienda.

Dal nulla osta del predetto organo delle regioni o delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dovrà inoltre risultare la non esistenza di cumulo di benefici creditizi o contributivi per gli stessi acquisti e per le stesse attrezzature da finanziare con il prestito o mutuo agevolato.

Art. 5.

L'esame delle domande per la concessione dei prestiti o mutui verrà espletata dagli istituti ed enti entro la fine di ogni mese.

Saranno accolte con priorità, anche fino alla concorrenza dell'intera somma attribuita in anticipazione, le domande presentate da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, singoli od associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti.

Successivamente saranno prese in esame le domande prodotte da aziende associate, da piccole aziende, da istituti o scuole statali di meccanizzazione agraria ad indirizzo professionale, enti di sviluppo ed associazioni di agricoltori legalmente riconosciute che si propongano l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature per la costituzione ed il funzionamento di centri dimostrativi ed operativi di meccanica agraria nonché infine da medie e grandi aziende.

Potranno inoltre formare oggetto di esame le domande avanzate da imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2083 del codice civile e risultino iscritte come imprese artigiane presso le locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Per la classificazione di coltivatori diretti, piccole e medie aziende si applicano le norme di cui all'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 6.

I consigli di amministrazione, i comitati centrali di credito e gli altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto anticipazioni, quando non ritengano di poter senz'altro decidere sulle richieste di concessioni di prestiti o mutui in conformità dei nulla osta regionali, invitano l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano interessata a fare intervenire all'adunanza, per la trattazione dell'affare, un proprio funzionario, che ha voto deliberativo.

Art. 7.

I prestiti per l'acquisto di macchinario possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della legge 28 dicembre 1957, n. 1306.

Nella denominazione « macchine agricole » sono compresi tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende stesse, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice, con esclusione delle macchine ed attrezzature riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, le cui spese di acquisto non sono finanziabili con le disponibilità del « Fondo », per effetto del disposto di cui all'art. 2-*quinquies* della legge 4 agosto 1971, n. 592.

Sono altresì assimilate alle macchine agricole le attrezzature mobili per la copertura e la difesa di colture di pregio di aziende agricole o floricole, nonchè, nelle zone silvo-pastorali sprovviste di rete viaria, i mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose.

L'importo del prestito in favore di cooperative agricole, coltivatori diretti singoli od associati, mezzadri, coloni ed affittuari, può essere determinato nella misura massima del 90 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Per gli altri operatori agricoli l'importo del prestito non può superare il 75 % della predetta spesa.

I mutui di durata fino a 10 anni possono essere concessi:

per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorchè dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione;

per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie o condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonchè altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.

L'importo del mutuo in favore di coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli od associati, di mezzadri e coloni e di cooperative agricole costituite dai predetti o da lavoratori agricoli dipendenti è commisurato all'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Per gli altri operatori agricoli il mutuo può essere concesso nella misura massima del 75 % della predetta spesa.

Art. 8.

Nell'esprimere il nulla osta sulle domande di mutuo nelle quali sia prevista l'esecuzione di opere murarie, il competente organo delle regioni o delle provincie autonome di Trento e Bolzano dovrà pronunciarsi circa l'attendibilità e congruità dei costi indicati dai richiedenti, segnalando l'ammontare delle spese da ammettere a mutuo nonché il periodo entro il quale debbano essere eseguite le opere.

Tale periodo non potrà eccedere di regola i sei mesi.

Art. 9.

Nella concessione dei prestiti o dei mutui gli istituti dovranno attenersi oltre che alle norme legislative e regolamentari che regolano il funzionamento del « Fondo » anche alle prescrizioni contenute nelle apposite convenzioni.

Dal canto loro le ditte prestatarie o mutuatarie dovranno impegnarsi a non rivendere le macchine e le attrezzature acquistate ed a non modificare la destinazione delle opere e degli impianti eseguiti per tutta la durata del finanziamento agevolato, pena la decadenza dal beneficio del termine.

In caso di decadenza ai sensi del precedente comma, i versamenti al « Fondo » da parte degli istituti saranno effettuati alla scadenza della rata di ammortamento successiva all'avvenuto recupero delle somme da restituire.

Su dette somme sono dovuti interessi pari al tasso ufficiale di sconto, e con le modalità di cui al successivo art. 19, dalla data di incasso a quella di versamento.

Art. 10.

Gli istituti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai competenti organi delle regioni o delle provincie autonome di Trento e Bolzano i dati relativi alle operazioni di prestito o mutuo, nonché le documentazioni che le amministrazioni medesime riterranno necessarie per le finalità di controllo e di vigilanza sul servizio.

Art. 11.

I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'ordine del tesoriere centrale dello Stato.

Art. 12.

Le anticipazioni concesse agli istituti saranno versate in conti correnti infruttiferi vincolati aperti presso la tesoreria centrale a favore degli istituti stessi.

Gli istituti che per effetto di precedenti convenzioni fruiscono dell'accreditamento anticipato previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, potranno beneficiare di un ulteriore accreditamento anticipato non superiore al 20 % di ciascuna prima anticipazione regionalmente accordata per la concessione dei mutui previsti dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 377.

Gli istituti che non fruiscono, per la categoria « macchine agricole », dell'anticipo di cui sopra, avendo iniziato ad operare nel settore del credito agevolato per la meccanizzazione in anni successivi al 1967, potranno ottenere l'accreditamento anticipato in misura non superiore al 20 % di ciascuna prima assegnazione regionalmente attribuita, sia per la categoria prestiti sia per la categoria mutui.

Entro i limiti delle anticipazioni, i prelevamenti da parte degli istituti saranno effettuati a mezzo di apposite richieste e per importi corrispondenti all'ammontare delle operazioni perfezionate (categoria macchine agricole) o delle somministrazioni previste (categoria mutui) singolarmente specificate negli elenchi nominativi da allegare alle richieste medesime dirette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione VI - Roma.

Le richieste di prelevamento saranno munite della firma del direttore generale dell'istituto o di un suo delegato.

Art. 13

L'erogazione dei prestiti e mutui sarà effettuata come segue:

a) per i prestiti con durata fino a cinque anni per l'acquisto di macchine agricole in unica soluzione e successivamente all'accertamento di avvenuto acquisto da eseguirsi a cura dell'istituto finanziatore;

b) per i mutui con durata fino a dieci anni:

nella misura del 50 % massimo dell'importo del mutuo, non appena reso esecutivo il contratto condizionato;

il restante 50 % ad accertamento, da parte dell'organo regionale competente, di avvenuto acquisto delle attrezzature e di avvenuta esecuzione dei lavori ed opere.

Nel caso in cui, in sede di accertamento, la complessiva spesa sostenuta risultasse inferiore alla somma erogata a titolo di prima somministrazione, il finanziamento verrà ridotto e ragguagliato all'ammontare della spesa accertata. La somma non utilizzata dovrà essere restituita dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento vigente per le operazioni assistite da concorso negli interessi.

Gli istituti contemporaneamente alla regolarizzazione del rapporto con il beneficiario tratterranno l'eventuale eccedenza della somma somministrata rispetto all'ammontare definitivo del finanziamento per i successivi utilizzi nel medesimo settore d'intervento, beninteso con l'onere del pagamento degli interessi, pari al tasso ufficiale di sconto, per i giorni di giacenza in analogia a quanto disposto al precedente art. 9, ultimo comma.

I prestiti destinati all'acquisto di macchine ed attrezzature agricole saranno di norma somministrati dagli istituti per conto del beneficiario alla ditta fornitrice delle macchine.

I mutui di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 377, comportanti soltanto spese per acquisti di attrezzature saranno somministrati alla ditta mutuataria, per la quota a saldo, ad accertamento di avvenuto acquisto delle attrezzature medesime da parte del competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, previa ricezione da parte dell'istituto del relativo verbale di accertamento.

Art. 14.

Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, distintamente per le due categorie di intervento, i rendiconti delle somme prelevate e di quelle erogate. Sugli importi prelevati, con valuta dalla data di estinzione del vaglia del Tesoro e fino alla data di erogazione, gli istituti sono tenuti al pagamento di interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 15.

La concessione dei prestiti e dei mutui erogati ai sensi delle citate norme legislative avrà luogo al tasso annuo di interesse stabilito con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, e dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Il tasso è comprensivo dei compensi spettanti all'istituto anche a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte di registro, ipotecarie ed ogni altro onere, nonché delle spese contrattuali e di istruttoria tecnico-legale relativa alle operazioni di prestito o di mutuo.

Art. 16.

L'ammortamento delle operazioni avrà luogo:

a) non oltre cinque anni, per i prestiti concessi con rilascio di cambiale agraria;

b) fino a dieci anni, per i mutui posti in essere con apposito contratto.

Dette operazioni saranno estinte in annualità o semestralità posticipate costanti comprensive delle quote capitale ed interessi.

L'inizio dell'ammortamento avrà luogo il primo gennaio o il primo luglio successivo alla data di somministrazione del prestito o del saldo del mutuo.

Per il periodo di preammortamento, che decorre dalla data di erogazione del prestito o della prima somministrazione del mutuo, fino all'entrata in ammortamento, che non potrà di regola superare i sei mesi, il beneficiario sarà tenuto a corrispondere l'interesse semplice posticipato, pari al tasso dell'operazione, sulle somme erogate dall'istituto.

Le annualità o semestralità di ammortamento saranno calcolate applicando rispettivamente le seguenti formule:

$$a = \frac{i}{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}$$

dove a è l'annualità posticipata, i l'interesse annuo di una lira, n il numero degli anni

$$s = a \sqrt[K]{\frac{(1+i) - 1}{i}}$$

dove s è la semestralità posticipata, a e l'annualità, i l'interesse annuale e $K = 2$.

Art. 17.

Oltre al pagamento delle predette annualità o semestralità e degli interessi semplici per il periodo di preammortamento, nonchè della ritenuta dello 0,20 % da effettuarsi per ciascuna operazione ai termini del combinato disposto dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle operazioni assistite dalla garanzia del « Fondo interbancario », e delle spese di bollo per le cambiali, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui beneficiari a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dal successivo art. 19.

Art. 18.

Le annualità o semestralità di ammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti, dovranno essere versate a cura degli istituti stessi al conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale denominato « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e ciò anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.

Parimenti alle scadenze stabilite dovranno venir versate al predetto conto corrente, tramite la tesoreria centrale, le somme dovute dai beneficiari a titolo di interessi per il periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti all'istituto.

Sulle somme versate dodici giorni dopo le scadenze di cui ai precedenti commi, gli istituti corrisponderanno gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data di scadenza delle rate.

Dopo il 31 dicembre 1995 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.

Art. 19.

Nel caso che il « prestatario » intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento dovrà versare all'istituto l'importo pari all'ammontare del prestito (maggiorato dei relativi interessi semplici) al tasso di interesse vigente alla data di rilascio delle cambiali, nonché l'importo dei compensi spettanti all'istituto a norma di convenzione.

Parimenti il mutuatario, nel caso intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà restituire all'istituto l'importo pari alla somministrazione ricevuta, maggiorata degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della estinzione e dei compensi spettanti all'istituto a norma di convenzione.

Qualora il prestatario o mutuatario intenda estinguere anticipatamente l'operazione durante il periodo di ammortamento dovrà versare il residuo debito capitale alla data del riscatto e cioè il valore attuale, allo stesso tasso di interesse vigente alla data di rilascio delle cambiali o stipula del contratto, delle residue annualità o semestralità di ammortamento ancora da scadere nonché l'importo dei compensi di cui ai precedenti commi.

Gli istituti verseranno alle previste scadenze del 1° luglio e del 1° gennaio di ciascun anno al conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale denominato « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ai compensi spettanti a norma di convenzione.

Dalla data di estinzione a quella di versamento sono dovuti interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

Dopo il 31 dicembre 1995 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.

Art. 20.

Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere sia all'istituto che ai beneficiari tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sui prestiti con tali anticipazioni concessi e somministrati.

Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulla gestione delle anticipazioni di cui alla presente convenzione per accertare la situazione in riferimento ai prestiti concessi e somministrati ed alla regolarità delle relative operazioni. A questo scopo l'istituto dovrà convenire con i beneficiari la inserzione, nella domanda di prestito, di apposita dichiarazione da cui risulti il consenso dei beneficiari stessi a che siano esercitati, per tutta la durata dell'ammortamento, controlli circa l'esistenza o l'impiego delle macchine acquistate.

L'istituto è tenuto ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni in modo da rendere sollecito ed efficace lo svolgimento delle relative operazioni.

Nei casi di rilevata lentezza nell'impiego delle anticipazioni è in facoltà dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro di stornare, previa diffida ad utilizzare le somme loro assegnate entro il termine che verrà stabilito con la diffida stessa, le anticipazioni medesime, in tutto o in parte, a favore di altri istituti.

Art. 21.

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, restano confermate per i prestiti e mutui posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con gli aggiornamenti previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1406, e le precisazioni contenute negli atti aggiuntivi alle originarie convenzioni stipulate con gli istituti di credito interessati.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1107**.

Proroga del termine per il compimento degli espropri previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 146, concernente dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Lampedusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto il decreto presidenziale 16 febbraio 1973, n. 146, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 30 aprile 1973, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Lampedusa;

Visto il combinato disposto del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, art. 4 e della legge 27 giugno 1974, n. 247, che applica a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere e di interventi da parte dello Stato le disposizioni contenute nel titolo secondo della legge n. 865/1971, relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione;

Ritenuto che, per effetto dell'entrata in vigore della norma di cui sopra, è stato necessario ripetere gli adempimenti relativi alla determinazione delle indennità di esproprio ai sensi della legge n. 865/1971, e che, pertanto, non sarà possibile perfezionare le procedure in corso nel comune di Lampedusa prima della scadenza del termine di anni cinque all'uopo previsto nell'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 146;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, comma secondo, per la proroga del termine entro il quale le espropriazioni per esigenza della difesa nazionale in comune di Lampedusa dovranno compiersi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per il compimento degli espropri previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale 16 febbraio 1973, n. 146, citato nelle premesse, è prorogato di trentasei mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1977

LEONE

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1978
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 80

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre **1977**.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Verghereto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Forlì per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 giugno 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Fumaiolo e Ripa della Moia sita nel comune di Verghereto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Verghereto;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Verghereto, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perché il massiccio del monte Fumaiolo costituisce un complesso il più caratteristico se non il maggiore della zona e offre uno degli aspetti naturali tuttora più integri le cui particolarità geologiche, morfologiche e florofaunistiche sono da tempo oggetto di studio da parte di geologi e naturalisti; la ricchezza idrica della zona, oltre a contribuire alla bellezza del paesaggio con la presenza e la varietà dei ruscelli e corsi d'acqua, incide anche sull'evoluzione del rilievo e in particolare sull'origine delle ripide pareti, talora di aspetto imponente, che vengono a determinarsi in seguito a bruschi stacchi di materiali provocati dalla azione dei numerosi e profondi torrenti. Il monte Fumaiolo presenta il fenomeno pseudo-glaciale dello scorrimento dei blocchi nella parte basale, ossia del trascinamento di massi calcarei anche di notevole grossezza lontano dalla sede originaria ad opera degli smottamenti delle argille; i fenomeni più caratteristici si hanno nel costone che sovrasta la zona fra Ocri e i Sodi e ai piedi della Ripa della Moia; nell'area pianeggiante formata dalle argille scagliose, su cui spicca la maestosa rupe calcarea, sono presenti numerosi massi grossolanamente squadrati, isolati e a gruppi, che conferiscono al paesaggio un aspetto altamente caratteristico; su molti di tali blocchi sorge una ricca vegetazione di cespugli e perfino alberi, abbarbicati al calcare con effetto estremamente pittoresco; né è questo l'unico episodio con cospicuo carattere di bellezza naturale e singolarità geologica; all'importanza paesistica del complesso contribuiscono infatti sia le suddette peculiarità morfologiche, sia, in misura determinante, il notevole corredo vegetale; faggeti, castagneti, abetine; queste ultime, miste a prati, sono presenti anche sulla sommità dell'altopiano tabulare, dove lo sfatticcio sabbioso derivato dal disfacimento delle molasse ha

protetto la roccia sottostante favorendo, anche per la dolcezza del rilievo, la formazione di terreno vegetale; i luoghi inoltre hanno una incontestata importanza storica, a conferma della quale restano tuttora cospicui resti di rocche, castelli, eremi e manufatti vari, che con la loro misurata volumetria e la pittoresca muratura in pietra a vista testimoniano ancora oggi un felice e spontaneo accordo tra gli insediamenti umani e l'ambiente naturale;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Decreta:

La zona del monte Fumaiolo e Ripa della Moia sita nel territorio del comune di Verghereto (Forlì) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: procedendo in senso orario, il confine inizia dal punto di incrocio del fosso della Radice con la strada provinciale n. 38-*bis* e prosegue verso est lungo il ciglio sud di detta strada, passando per le quote 880, 824, 940, 960, 1031, fino all'incrocio con la strada comunale di Castelpriore; di qui piega in direzione sud-sud est seguendo il ciglio ovest della strada provinciale n. 38-*bis* fino alla località Osseto e di qui prosegue lungo la vecchia mulattiera Osseto-Le Capanne, toccando la quota 887. Di qui prosegue secondo una linea retta nord-sud, fino ad incontrare la strada provinciale n. 38-*bis* che segue sul ciglio ovest verso sud fino all'incrocio con il confine interprovinciale-interregionale Forlì-Pesaro (q. 1073); segue detto confine verso ovest e poi verso sud, passando per: quota 1124, monte Aquilone (q. 1355)), quota 1160, fino al ciglio nord della strada provinciale n. 38-*bis*. Segue quindi detta strada verso ovest continuandosi poi con la strada provinciale n. 43, sempre sul ciglio nord, fino ad incontrare e seguire verso sud la retta nord-sud passante per l'incrocio (q. 1081) tra la strada provinciale n. 67 e la strada per le Balze; prosegue verso ovest per un breve tratto (circa 500 m in linea d'aria) lungo il ciglio nord della predetta strada fino alla quota 1045, dove ha inizio la mulattiera per il Còtolo; segue detta mulattiera in direzione ovest-nord ovest passando per: quota 1069; la località « Còtolo » (q. 1103); quota 1161, fino a raggiungere l'incrocio con la strada comunale per Montecoronaro in località « podere Barattieri ». Segue il ciglio di detta strada verso nord, fino al punto d'incrocio con la strada provinciale n. 43 e di qui prosegue verso nord lungo il lato est della suddetta strada provinciale n. 43 passando per le quote 1172, 1017, 987 e le località « il Pianaccio » (q. 978) e « la Radice » (q. 953), fino al punto di confluenza con il fosso della Radice; segue infine quest'ultimo fino a ricongiungersi al punto di partenza sopra indicato, cioè l'incrocio del fosso della Radice con la strada provinciale n. 38-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna curerà che il comune di Verghereto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Verbale-Estratto n. 2 (14 *giugno* 1974)

Ordine del giorno

(*Omissis*).

2) VERGHERETO (Forlì) - Monte Fumaiolo e Ripa della Moia.

Il presidente dichiara aperta la seduta e introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Si passa quindi al secondo argomento all'ordine del giorno (Monte Fumaiolo e Ripa della Moia).

(*Omissis*).

Il sindaco di Verghereto dichiara di temere gli effetti del vincolo come blocco delle future iniziative turistiche e ricorda che nella località Cella non ci va nessuno appunto perchè non c'è una strada.

Dietro invito del presidente il dott. Antoniazzi, richiamandosi al sopralluogo effettuato l'11 giugno 1974, espone le motivazioni della proposta di vincolo per l'interesse paesistico e geologico della zona interessata e ne descrive i confini.

A) *Confini della zona proposta per il vincolo.* (Riferimento: IG.M. - Foglio 108 della Carta d'Italia, III N.O., « Verghereto », e foglio 108, III N.E., « Casteldelci » - Scala 1/25.000).

La zona in esame è delineata: a nord, dalla strada provinciale n. 38-*bis;* a est, ancora dalla strada provinciale n. 38-*bis*, dalla mulattiera Osseto-Le Capanne e da un tratto del confine interprovinciale-interregionale Forlì-Pesaro; a sud, da un tratto della strada provinciale n. 67, da un tratto della strada provinciale n. 38 e dalla mulattiera per il Còtolo; a ovest, da un tratto della strada comunale per Montecoronaro, dalla strada provinciale n. 43, dal fosso della Radice. Più precisamente: procedendo in senso orario, il confine inizia dal punto di incrocio del fosso della Radice con la strada provinciale n. 38-*bis* e prosegue verso est lungo il lato sud di detta strada, passando per le quote 940, 960, 1031, fino all'incrocio con la strada comunale per Castelpriore; di qui piega in direzione sud-sud est sempre seguendo il lato ovest della strada provinciale n. 38-*bis* fino alla località Osseto, e di qui prosegue lungo la vecchia mulattiera Osseto-Le Capanne, toccando la quota 887 e la quota 898 in quest'ultima località. Di qui piega in direzione sud-ovest con un tratto di circa 400 m in linea d'aria fino alla sorgente della Mula e di qui, in prossimità della quota 973, riprende a seguire il lato ovest della strada provinciale n. 38-*bis* fino all'incrocio con il confine interprovinciale-interregionale Forlì-Pesaro (q. 1073); segue detto confine verso sud, passando per: quota 1124, monte Aquilone (q. 1355), quota 1160, fino all'incrocio con la strada provinciale n. 67 in prossimità della quota 1003. Di qui il confine segue il lato est della strada provinciale n. 67 in direzione nord-ovest, passando per le quote 1027, 1053, 1063 fino all'incrocio con la strada provinciale n. 38 « delle Balze » (q. 1081) e prosegue verso ovest per un breve tratto (circa 500 m in linea d'aria) lungo il lato nord della suddetta strada fino alla quota 1045, dove ha inizio la mulattiera per il Còtolo; segue detta mulattiera in direzione ovest-nord ovest passando per: quota 1069; la località « Còtolo » (q. 1103); quota 1161, fino a raggiungere l'incrocio con la strada comunale per Montecoronaro in località « podere Barattieri ». Segue il lato est di detta strada verso nord, fino al punto d'incrocio con la

strada provinciale n. 43 e prosegue verso nord lungo il lato est della suddetta strada provinciale n. 43 passando per le quote 1172, 1017, 987 e le località «il Pianaccio» (q. 978) e «la Radice» (q. 953), fino al punto di confluenza con il fosso della Radice; segue infine quest'ultimo fino a ricongiungersi al punto di partenza sopra indicato, cioè l'incrocio del fosso della Radice con la strada provinciale n. 38-*bis*.

Il sindaco di Verghereto si dichiara contrario al vincolo esteso alla zona sopradescritta, in quanto il piano di fabbricazione di Verghereto prevede in essa il vincolo a zona verde con indici di fabbricabilità molto bassi, il che costituisce già di per sè una protezione e chiede di escludere l'abitato di Balze.

(*Omissis*).

Il presidente, facendo riferimento ai confini sopra descritti, espone le motivazioni della proposta di vincolo: la commissione provinciale per le bellezze naturali di Forlì, nella seduta del 14 giugno 1974; esaminato sul posto il problema mediante visite preliminari del presidente, del vicepresidente e di altri membri della commissione, (*Omissis*), decide di proporre al Ministero della pubblica istruzione, per la superiore convalida, il vincolo paesistico relativo alla zona del monte Fumaiolo, delineata nell'allegata mappa topografica e specificata come in precedenza nei suoi precisi confini.

(*Omissis*).

La proposta di vincolo viene messa ai voti e approvata alla unanimità da tutti i presenti, incluso il sindaco di Verghereto, ossia con 10 (dieci) voti validi (quelli dei componenti di diritto, escluso il sindaco di S. Sofia).

(*Omissis*).

(967)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel porto di Palermo con effetto dal 26 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1975, 23 ottobre 1975, 3 agosto 1977, 4 agosto 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel porto di Palermo con effetto dal 26 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1975, 23 ottobre 1975, 3 agosto 1977, 4 agosto 1977 e 30 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, con sede legale in Mordano e stabilimento in Sassuolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, con sede legale a Mordano (Bologna) e stabilimento a Sassuolo (Modena), con effetto dal 25 ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, con sede legale a Mordano (Bologna) e stabilimento a Sassuolo (Modena), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1622)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel porto di Palermo con effetto dal 26 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1975, 23 ottobre 1975, 3 agosto 1977 e 4 agosto 1977, 30 gennaio 1978 e 31 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1623)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, con sede legale in Mordano e stabilimento in Sassuolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, con sede legale a Mordano (Bologna) e stabilimento a Sassuolo (Modena), con effetto dal 25 ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo ceramiche Ricchetti, con sede legale a Mordano (Bologna) e stabilimento a Sassuolo (Modena), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1623)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno « Fratelli Folchetti » di Alatri.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno « Fratelli Folchetti » di Alatri, con sede in Alatri (Frosinone), in data 18 ottobre 1975, con la quale è stato deciso di rinunciare alla prosecuzione dell'attività creditizia;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno « Fratelli Folchetti » di Alatri, con sede in Alatri (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1678)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1978.

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario, società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7, e in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Visto lo statuto del Credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e le successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli azionisti nella riunione del 31 marzo 1977;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977:

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 7, 8, 9, 13, 15, 20, 23, 29, 30 e 34 e dell'intestazione del titolo II dello statuto del Credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL CREDITO FONDIARIO, SOCIETA' PER AZIONI, IN ROMA

Art. 1. — Il Credito fondiario, società per azioni, costituito con atto 28 aprile 1898 a rogito notaio dott. Stefano Allocchio di Milano sotto la denominazione di «Credito fondiario sardo, società per azioni», ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario ed edilizio a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità istituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, con decreto ministeriale 18 settembre 1959. Essa è retta da un proprio statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1959, n. 1255, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1976, n. 662.

Titolo II

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

Art. 7 — L'Istituto, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio della sua attività, a norma delle vigenti disposizioni può emettere, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, obbligazioni.

L'emissione delle obbligazioni viene deliberata, giusta il successivo art. 20, dal consiglio di amministrazione, che ne determina il valore nominale, la serie, il tasso d'interesse, la durata e le altre caratteristiche, nonchè il piano di rimborso

Art. 8. — Le obbligazioni, al portatore e nominative e queste ultime anche con cedole al portatore, possono essere raggruppate in titoli multipli, il cui massimo taglio in valore nominale viene fissato dal consiglio di amministrazione.

Le obbligazioni portano una numerazione progressiva continua. Ciascuna serie o sottoserie di obbligazioni può avere, nell'ambito dei singoli tagli, distinta numerazione.

Le obbligazioni, segnate con timbro a secco dell'Istituto, devono portare la data di emissione e le firme di un membro del consiglio di amministrazione, di un sindaco e del direttore generale o di chi lo sostituisca a norma del presente statuto.

Le firme possono essere apposte con sistemi meccanici.

Art. 9. — Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente potranno essere emessi certificati nominativi in rappresentanza di obbligazioni unitarie o multiple, i numeri delle quali devono essere riportati nei predetti certificati.

Art. 13. — Gli azionisti possono farsi rappresentare da altro azionista, con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il consiglio di amministrazione o da un dirigente dell'Istituto.

Art. 15. — L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e, in caso di assenza di entrambi, da persona designata dagli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti o da un notaio.

Art. 20. — Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, non tassativamente riservati all'assemblea.

In particolare delibera:

a) sulla concessione dei mutui e sulle loro condizioni e modalità;

b) sulla formazione del bilancio annuale;

c) sulle iscrizioni, rinunzie, surroghe, cancellazioni, riduzioni e frazionamenti di ipoteche; sulle eventuali aggiudicazioni di beni immobili e sugli acquisti nei termini e modalità di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7; sulle cessioni, i trasferimenti, le vendite di immobili con rinuncia all'ipoteca legale, le transazioni e, in genere, su tutti gli atti giudiziari inerenti all'amministrazione dell'Istituto;

d) sull'impiego dei fondi patrimoniali ivi compresi i fondi di riserva in conformità del disposto dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7;

e) sulla emissione delle obbligazioni;

f) sull'istituzione di sedi, agenzie e recapiti nel territorio nazionale;

g) stabilisce i regolamenti interni, nomina e revoca, su proposta del direttore generale, i dipendenti col grado di dirigente e funzionario.

Il consiglio di amministrazione rilascia mandati o procure speciali e generali per le quali non sia stata data facoltà al direttore generale e può conferire per singoli atti o categorie di atti deleghe speciali anche in materia di concessione di crediti.

Art. 23. — Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea delibera il compenso annuo per il consiglio di amministrazione e per il comitato esecutivo, da ripartirsi fra i componenti nel modo che sarà stabilito dal consiglio stesso.

Detto compenso resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29. — Il consiglio di amministrazione, per l'esecuzione delle sue deliberazioni e di quelle del comitato, nonchè per l'ordinaria gestione aziendale, nomina un direttore generale che in particolare:

a) sottopone al consiglio di amministrazione e al comitato, ai quali partecipa con voto consultivo, le proposte di affari;

b) cura la riscossione delle entrate ed ordina le spese entro i limiti stabiliti, disponendo i pagamenti occorrenti;

c) promuove, in rappresentanza dell'Istituto, gli atti giudiziari e le procedure esecutive contro i mutuatari morosi ed i debitori in genere;

d) nomina e revoca i dipendenti, salvo il disposto dello art. 20, lettera *g)*, e, in generale, sovraintende al personale tutto dell'Istituto;

e) consente: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni dei patti quando non sia avvenuta la consegna al mutuatario della somma mutuata, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7; 3) la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando si siano verificate le condizioni di cui al quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7; 4) la cancel-

lazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'Istituto; 5) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione o dal comitato, nonchè la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento stesso.

Ove il direttore generale sia nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto, assume, per la durata della funzione, la qualifica di amministratore delegato, conservando tutti i poteri e le attribuzioni propri del direttore generale.

Art. 30. — Il consiglio di amministrazione, con l'osservanza del disposto dell'art. 20, lettera *g*), nomina un vice direttore generale che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento con tutte le facoltà a questo consentite o limitandole.

Art. 34. — Il bilancio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, sono ripartiti nel modo che segue:

a) viene prelevata una somma non minore del 10 % per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario fino a che questo abbia raggiunto almeno la metà del capitale versato;

b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6 % sul capitale versato;

c) la parte residuale, per una metà sarà destinata ad incremento del fondo di riserva ordinaria e per l'altra metà resterà a disposizione dell'assemblea degli azionisti del Credito fondiario, società per azioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(1604)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Sep Pollution '78 - VII Mostra internazionale dei servizi pubblici, tecnologie per i servizi urbani e per la lotta contro gli inquinamenti », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Sep Pollution '78 - VII Mostra internazionale dei servizi pubblici, tecnologie per i servizi urbani e per la lotta contro gli inquinamenti », che avrà luogo a Padova dal 16 al 20 aprile 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1518)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Mostra mercato nazionale delle vacanze e tempo libero, del turismo e degli sports, arredamento seconda casa, abbigliamento, attività affini », in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra mercato nazionale delle vacanze e tempo libero, del turismo e degli sports, arredamento seconda casa, abbigliamento, attività affini », che avrà luogo a Piacenza dal 1° al 9 aprile 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1522)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Fiera internazionale del libro per ragazzi » - « XII Mostra internazionale degli illustratori », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera interna-

zionale del libro per ragazzi » - « XII Mostra internazionale degli illustratori », che avranno luogo a Bologna dal 1° al 4 aprile 1978, godranno della protezione stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell' « XI Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e della cosmesi », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell' «XI Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e della cosmesi », che avrà luogo a Bologna dal 21 al 25 aprile 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1519)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LVI Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LVI Fiera di Milano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Milano dal 14 al 23 aprile 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1517)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero, che avrà luogo a Bari dal 1° al 9 aprile 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1521)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1/78 della commissione, del 2 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2/78 della commissione, del 2 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 1 *del* 3 *gennaio* 1978.

(1/C)

Regolamento (CEE) n. 3/78 della commissione, del 3 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 4/78 della commissione, del 3 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 5/78 della commissione, del 3 gennaio 1978, che fissa l'importo da detrarre dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 6/78 della commissione, del 3 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 2 *del* 4 *gennaio* 1978.

(2/C)

Regolamento (CEE) n. 7/78 della commissione, del 4 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 8/78 della commissione, del 4 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 9/78 della commissione, del 4 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 10/78 della commissione, del 4 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 11/78 della commissione, del 3 gennaio 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 12/78 della commissione, del 4 gennaio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 13/78 della commissione, del 4 gennaio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 14/78 della commissione, del 4 gennaio 1978, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 15/78 della commissione, del 4 gennaio 1978, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 16/78 della commissione, del 4 gennaio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 3 *del* 5 *gennaio* 1978.

(3/C)

Regolamento (CEE) n. 17/78 della commissione, del 5 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 18/78 della commissione, del 5 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 19/78 della commissione, del 5 gennaio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) 20/78 della commissione, del 5 gennaio 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 21/78 della commissione, del 5 gennaio 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 22/78 della commissione, del 5 gennaio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 23/78 della commissione, del 5 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 4 *del* 6 *gennaio* 1978.

(4/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Parziale annullamento del decreto ministeriale 29 agosto 1977 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Caseificio sociale Secchia », in Rovereto di Novi.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1978 è stato annullato il decreto ministeriale 29 agosto 1977, limitatamente al n. 28 d'ordine, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa agricola « Caseificio sociale Secchia » in Rovereto di Novi (Modena), costituita per rogito De Santis in data 6 gennaio 1974, n. 16928 di rep., registro società n. 7308.

(1382)

Scioglimento della società cooperativa « Canaria » - Società cooperativa edilizia a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1978 la società cooperativa « Canaria » - Società cooperativa edilizia a r.l., in Roma, costituita per rogito avv. Luigi Colosso in data 11 gennaio 1963, rep. n. 49755, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Sotero Salis.

(1657)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. cambio prestito riforma fondiaria 5 %. — Data: 7 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli. — Intestazione: Iodice Maria Rosaria, nata a Napoli il 10 novembre 1947. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1055)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,25	854,25	854,33	854,25	854,20	854,20	854,15	854,25	854,25	854,25
Dollaro canadese	765,70	765,70	766 —	765,70	765,80	765,65	766 —	765,70	765,70	765,70
Franco svizzero	460,80	460,80	460,70	460,80	462,10	460,75	462,15	460,80	460,80	460,80
Corona danese	152,52	152,52	152,50	152,52	152,50	152,50	152,54	152,52	152,52	152,50
Corona norvegese	160,65	160,65	160,80	160,65	160,65	160,60	160,75	160,65	160,65	160,65
Corona svedese	185,39	185,39	185,30	185,39	185,40	185,35	185,40	185,39	185,39	185,40
Fiorino olandese	391 —	391 —	391,20	391 —	391,10	391 —	391,25	391 —	391 —	391 —
Franco belga	26,959	26,959	27,02	26,959	26,55	26,90	26,98	26,959	26,959	26,95
Franco francese	177,475	177,475	177,50	177,475	177,50	177,45	177,45	177,475	177,475	177,45
Lira sterlina	1651,30	1651,30	1650,50	1651,30	1651,15	1651,25	1651,50	1651,30	1651,30	1651,30
Marco germanico	416,70	416,70	418,50	416,70	418,80	416,65	418,15	416,70	416,70	416,70
Scellino austriaco	57,77	57,77	58,10	57,77	57,79	57,75	58,10	57,77	57,77	57,77
Escudo portoghese	21,30	21,30	21,25	21,30	21,30	21,35	21,20	21,30	21,30	21,40
Peseta spagnola	10,631	10,631	10,62	10,631	10,61	10,60	10,631	10,631	10,631	10,63
Yen giapponese	3,575	3,575	3,58	3,575	3,56	3,55	3,578	3,575	3,575	3,57

Media dei titoli del 27 febbraio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73 —
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,750
» 5 % (Ricostruzione)	95,700
» 5 % (Città di Trieste)	95,675
» 5 % (Beni esteri)	95,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,150
» 5,50 % » » 1968-83	81,875
» 5,50 % » » 1969-84	78,875
» 6 % » » 1970-85	76,225
» 6 % » » 1971-86	73,875
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,100
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,625
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,825
» poliennali 7 % 1978	99,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,450
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,575
» » 9 % 1980	93,750
» » 10 % 1981	93,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	854,20
Dollaro canadese	765,85
Franco svizzero	461,475
Corona danese	152,53
Corona norvegese	160,70
Corona svedese	185,395
Fiorino olandese	391,125
Franco belga	26,969
Franco francese	177,462
Lira sterlina	1651,40
Marco germanico	417,425
Scellino austriaco	57,935
Escudo portoghese	21,30
Peseta spagnola	10,631
Yen giapponese	3,576

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cappella Cantone

Con deliberazione della giunta regionale 22 novembre 1977, n. 12754, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cappella Cantone (Cremona), adottato con deliberazione consiliare 8 giugno 1976, n. 28.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare.

(1326)

Variante al piano regolatore generale del comune di Nembro

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 12248, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Nembro (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 29 luglio 1976, n. 92, relativa alle esigenze locali.

(1327)

Approvazione del piano di zona del comune di Urgnano

Con deliberazione della giunta regionale 15 novembre 1977, n. 12572, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Urgnano (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1328)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castel di Casio

Con deliberazioni della giunta regionale 13 settembre 1977, n. 2877 e 13 dicembre 1977, n. 3847 (rese esecutive dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 83/153 nella seduta del 12 gennaio 1978), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castel di Casio (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 1° giugno 1974, n. 37.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1215)

Variante al piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 3849 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 85/154 nella seduta del 12 gennaio 1978), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno (Bologna) adottata con deliberazioni del consiglio comunale 18 aprile 1975, n. 104 e 28 gennaio 1976, n. 26.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1216)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castenaso

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 3848 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 84/132 nella seduta del 12 gennaio 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Castenaso (Bologna) adottata dal consiglio comunale con deliberazione 28 maggio 1976, n. 89.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1217)

Approvazione del piano di zona del comune di Modigliana

Con deliberazione della giunta regionale 7 dicembre 1977, n. 3781 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 49/72 nella seduta dell'11 gennaio 1978) è stato approvato il piano edilizio economico popolare del comune di Modigliana (Forlì) adottato con deliberazione consiliare 5 febbraio 1977, n. 8.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1218)

Approvazione del piano di zona del comune di Lizzano in Belvedere

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 3850 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 86/155 nella seduta del 12 gennaio 1978), è stato approvato il piano edilizio economico popolare del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 2 ottobre 1976, n. 200.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1219)

Variante al piano di zona del comune di Cesena

Con deliberazione della giunta regionale 29 novembre 1977, n. 3681 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 18/103 nella seduta dell'11 gennaio 1978) è stata approvata la variante al piano edilizio economico popolare del comune di Cesena (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 21 aprile 1975, n. 267 e 29 aprile 1975, n. 392.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1220)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Modena

Con deliberazione della giunta regionale 20 dicembre 1977, n. 4019 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 141/212 nella seduta del 18 gennaio 1978) è stato approvato il piano insediamenti produttivi del comune di Modena adottato con deliberazioni del consiglio comunale 19 luglio 1974, n. 421 e 1° aprile 1975, n. 210.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(1221)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1972, e successive integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di malattie infettive in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di malattie infettive presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Chindano Giuseppe, nato a Laureana di Borello il 1° maggio 1939;

Di Palma Diodato, nato a Nocera Inferiore il 2 febbraio 1941;

Fedeli Alfonso, nato a Monte Vidon Combatte il 10 settembre 1937.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di malattie infettive presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Castellano Giulio, nato a Bitonto il 4 settembre 1926;
Fassio Pier Giuseppe, nato ad Asti il 18 luglio 1931;
Moscati Luigi, nato ad Amatrice il 20 dicembre 1923.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1226)

Elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1976, concernente l'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguita la idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia ed istologia patologica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quello di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Petrone Carlo, nato a Bassano del Grappa il 23 dicembre 1929.

Art. 2.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia e istologia patologica a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Di Guardo Giuseppe, nato a Catania il 19 febbraio 1927.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1249)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Concorso a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Parma.

Il veterinario provinciale di Parma informa che è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Parma.

La domanda, corredata della documentazione di rito, dovrà essere presentata entro le ore 12 del giorno 31 maggio 1978.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente al predetto ufficio.

(1669)

OSPEDALE «S. GIOVANNI» DI CHIAROMONTE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(743/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(744/S)

OSPEDALE «G. DE LIETO» DI MARATEA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(731/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dl quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(783/S)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificate dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(739/S)

OSPEDALE «S. CAMILLO» DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(755/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(728/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(730/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(727/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(733/S)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(741/S)

OSPEDALE DI CORINALDO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corinaldo (Ancona).

(737/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia addetto alla divisione di traumatologia con annesso servizio di pronto soccorso traumatologico.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia addetto alla divisione di traumatologia con annesso servizio di pronto soccorso traumatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(729/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(740/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione di dermosifilopatia.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione affari generali del personale) dell'ente in Polla (Salerno).

(745/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurologia.

Ad integrazione del bando di concorso si precisa che in sede di nomina del vincitore si fa riserva di attribuire allo stesso il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(732/S)

OSPEDALE PER MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(736/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(735/S)

OSPEDALE PSICHIATRICO « S. MARIA MADDALENA » DI AVERSA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di direttore sanitario presso l'unità ospedaliera « B. Miraglia ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al bando di concorso e per quanto da questo non previsto le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(738/S)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(734/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Aumento del numero dei posti del concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Il numero dei posti di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria è elevato a due.

Il termine per la presentazione delle domande, fissato alle ore 12 del 14 marzo 1978, resta invariato.

(721/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1977, n. 48.
Formazione della cartografia regionale di base.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del 2 novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Piemonte provvede a:

1) costituire l'archivio storico carto-fotografico regionale per rilevare le principali trasformazioni intervenute a partire dall'inizio del secolo, ai fini della conoscenza scientifica del territorio e degli insediamenti;

2) formare la cartografia di base, tecnica e tematica, ai fini delle operazioni di analisi, progettazione ed esecuzione di interventi sul territorio, codificandola in un omogeneo sistema di rapporti di riduzione, oltrechè di segni e simboli per la rappresentazione cartografica;

3) coordinare le iniziative foto-cartografiche già assunte da enti locali e da consorzi pubblici, riconducendo ad un progetto organico e ad un unico servizio tutte le operazioni cartografiche di base e le loro essenziali elaborazioni tematiche;

4) curare l'archivio dei disegni originali, delle matrici su supporto lucido e su pellicola fotografica e delle fotoincisioni su metallo delle varie carte geo-fotografiche e di quant'altro attiene ai procedimenti di riproduzione fotomeccanica delle stesse;

5) curare la stampa delle carte predisposte e la loro distribuzione e cessione ad enti pubblici e privati;

6) predisporre, a richiesta degli enti locali e degli enti pubblici in genere, eventuali carte fuori serie, sia di base che tematiche;

7) avviare il processo di codificazione e memorizzazione delle informazioni geo-topografiche per la costituzione di un sistema automatico di informazione e di elaborazione relativo ai dati essenziali di uso del suolo e di infrastrutturazione del territorio;

8) curare il permanente aggiornamento del sistema cartografico regionale, anche in connessione con i programmi delle altre regioni e di quello nazionale.

Per ognuna delle operazioni anzidette è garantito il rispetto della disciplina statale sulla materia, contenuta nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione di documenti cartografici da parte di organismi non statali, oltrechè le disposizioni relative all'esecuzione ed alla diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici contenute nel regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.

Art. 2.
Progetto generale del sistema cartografico

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio per l'approvazione, il progetto generale del sistema cartografico regionale, di cui al n. 2) dell'art. 1, contenente:

a) le caratteristiche tecniche essenziali della serie delle carte tecniche nei rapporti di riduzione compresi tra l'1:100.000 e l'1:1.000 per la realizzazione del sistema cartografico regionale:

b) un quadro organico delle principali carte tematiche da realizzare;

c) il progetto esecutivo del servizio cartografico, contenente l'indicazione delle principali attrezzature e del personale, i costi d'impianto e di gestione, i tempi di attuazione.

Per la formazione del progetto generale di cui al comma precedente la giunta provvede a mezzo della commissione di cui all'art. 5.

La giunta regionale predispone, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il programma per la codificazione e la memorizzazione delle informazioni geo-topografiche di cui al n. 7) dell'art. 1, con i relativi preventivi di impianti, di spesa e di strutture.

Il programma è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Al progetto generale di cui al primo comma possono essere apportate dalla giunta regionale periodiche revisioni ed integrazioni da approvarsi con deliberazione del consiglio.

Per l'attuazione del progetto generale è annualmente predisposto dalla giunta, sentita la commissione di cui al successivo art. 5, un programma esecutivo specificante le operazioni previste nell'anno.

Art. 3.
Programma di primo intervento

In attesa della formazione e dell'attuazione del progetto generale la giunta, sentita la commissione consiliare competente, predispone ed attua con propria deliberazione un programma di primo intervento contenente le modalità operative per:

a) avviare immediatamente la costituzione degli archivi, di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 1, e per il coordinamento delle iniziative di cui al n. 3) dello stesso articolo;

b) formare una prima serie di carte di primo impiego nel rapporto 1:2.000, 1:5.000 o 1:10.000 allo scopo di agevolare la formazione o la revisione dei piani regolatori comunali e intercomunali per i comuni ammessi a contributo ai sensi della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata con legge 7 giugno 1976, n. 31, secondo le modalità di cui al successivo art. 4;

c) impostare la formazione del programma generale di cui all'art. 2, corredandolo con adeguati studi, stime e sperimentazioni;

d) provvedere all'impianto di un primo nucleo del servizio cartografico di cui all'art. 2, lettera *c*), con relative attrezzature tecniche per far fronte ai compiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente comma.

Art. 4.
Carte di primo impiego

Il programma di primo intervento, destinato ai territori interessati dai piani urbanistici dei comuni di cui all'art. 3, lettera *b*), provvede:

a) all'aggiornamento delle mappe catastali relative agli insediamenti urbani ed al territorio contiguo;

b) all'integrazione delle rappresentazioni piane suddette con informazioni altimetriche;

c) alla mosaicatura, omogeneizzazione grafica ed impaginazione su griglia di coordinate per la formazione delle carte di base, nel rapporto 1:2.000, degli insediamenti urbani e dei territori di loro pertinenza;

d) alla formazione di carte di riferimento nel rapporto 1:5.000 o 1:10.000 impostate su griglia regionale e da realizzare a quadranti anche discontinui utilizzando carte in tutto o in parte preesistenti anche in scale diverse, opportunamente integrate o omogeneizzate.

Art. 5.
Commissione cartografica regionale

Per l'attuazione del progetto generale del sistema cartografico con compiti di consulenza tecnica alla giunta ed al servizio cartografico regionale, è istituita la commissione cartografica, formata da:

a) gli assessori regionali del dipartimento organizzazione e gestione del territorio, di cui uno con funzioni di presidente;

b) otto funzionari, designati dalla giunta regionale;

c) un rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte (ESAP);

d) il direttore del servizio cartografico regionale;

e) un funzionario designato dall'Istituto geografico militare;

f) un funzionario designato dall'ufficio tecnico erariale;

g) sette esperti, designati dal consiglio regionale con voto limitato a quattro nominativi, di cui almeno tre professori universitari, uno di topografia, uno di cartografia tematica e uno di geografia.

Spetta alla commissione formulare proposte per il programma annuale esecutivo del progetto generale del sistema cartografico, ed esprimere pareri sulla sua attuazione oltrechè sul tariffario di cui all'art. 7.

La commissione e nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica fino allo scioglimento del consiglio regionale.

Art. 6.

Compiti degli enti locali

I comuni, singoli ed associati, le comunità montane, le province, i comitati comprensoriali, le aziende municipalizzate operanti sul territorio fanno capo, per quanto concerne la domanda cartografica, alla Regione, che ne coordina le esigenze e provvede alla relativa fornitura, nell'ambito del programma annuale di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 2 e secondo le modalità di cui all'art. 7.

Spettano agli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze in materia urbanistica, le operazioni di continuo aggiornamento delle carte alla scala 1:2.000, con la traduzione grafica su di esse delle trasformazioni urbanistiche che via via sono realizzate sul territorio. Al fine della formazione delle carte di primo impiego di cui al precedente art. 3, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti provvedono direttamente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'aggiornamento delle carte 1:2.000 degli insediamenti urbani, mentre i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono avvalersi degli uffici tecnici consortili o convenzionarsi con le comunità montane e con le amministrazioni provinciali.

I comuni e le province sono tenuti a trasmettere all'archivio storico regionale di cui all'art. 1, numero una copia dei documenti fotografici e cartografici di interesse scientifico. A tal fine, i comuni e le province predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un completo inventario del materiale cartografico, concernente il territorio e gli insediamenti urbani contenuto negli archivi e nelle collezioni pubbliche e private e lo trasmettono all'ufficio cartografico regionale.

Art. 7.

Tariffario

La giunta regionale predispone e aggiorna periodicamente il tariffario per la vendita a enti pubblici o a privati delle riproduzioni cartografiche e fotografiche e per l'esecuzione su commessa esterna di particolari carte tecniche o tematiche.

Art. 8.

Disposizioni transitorie
Coordinamento operazioni in corso

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali, le comunità montane ed i consorzi che l'anno in corso operazioni di rilevamento aero-fotogrammetrico e di restituzione cartografica ne danno comunicazione alla Regione, allegando la relativa documentazione.

L'assessorato competente predispone, a mezzo del servizio cartografico, le misure necessarie per un primo coordinamento tecnico.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, gli enti locali, le comunità montane ed i consorzi trasmettono alla Regione il primo elenco delle carte tecniche esistenti e di uso corrente.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie e contabili

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, valutati in 469 milioni, si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della residua disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 14040 del bilancio per l'anno finanziario 1976, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 sarà conseguentemente istituito il cap. 3685 con la denominazione: « Spese concernenti la formazione della cartografia regionale » e con lo stanziamento di 469 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 ottobre 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1977, n. **49.**

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 8 novembre 1974, n. 32 e 29 aprile 1975, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la *seguente legge:*

Art. 1.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, sono abrogati.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta provinciale è competente a rilasciare l'autorizzazione per gli scarichi di cui al punto *b)* dello art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Il sindaco o il presidente del consorzio intercomunale è competente a rilasciare l'autorizzazione per gli scarichi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della citata legge n. 319 ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è subordinata:

a) per i nuovi insediamenti produttivi, all'osservanza delle norme di cui all'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, secondo le procedure del successivo art. 4;

b) per gli insediamenti produttivi esistenti, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 13 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi scarico deve comunque rispettare i limiti transitori di accettabilità della tabella allegata.

Chiunque scarica senza osservare i limiti di accettabilità di cui al presente articolo è soggetto, secondo le modalità previste nel successivo art. 8, ad una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 4.000.000 ».

Art. 4.

All'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, l'espressione « presidente della giunta provinciale » è sostituita da « autorità competente ad autorizzare lo scarico ai sensi dell'art. 2 della presente legge ».

Art. 5.

E' abrogato l'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32.

Art. 6.

Il primo e il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, sono sostituiti dal seguente:

« La Regione può stipulare apposite convenzioni con le province al fine di potenziare i servizi di vigilanza, analisi e controllo sugli scarichi delle attività produttive ».

Art. 7.

L'art. 8 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Salve le sanzioni penali contemplate nella legislazione vigente, le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'autorità competente ad autorizzare lo scarico ai sensi del precedente art. 2, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6.

L'ammontare delle sanzioni è determinata, nell'ambito dei limiti fissati dai precedenti articoli, tenuto conto dell'intensità e della durata dello scarico illegittimo, della gravità del danno arrecato, dell'eventuale inosservanza dei provvedimenti amministrativi precedentemente adottati dalle autorità competenti.

La decisione dell'autorità di cui al primo comma del presente articolo è impugnabile in via amministrativa, entro trenta giorni, con ricorso al presidente della giunta regionale.

Le somme introitate da comuni e consorzi di comuni con la applicazione delle sanzioni saranno devolute alla provincia competente per territorio. Tali somme, unitamente a quelle introitate al medesimo titolo dalle province, dovranno essere utilizzate per il potenziamento dei servizi di vigilanza, analisi e controllo di cui all'articolo precedente ».

Art. 8.

E' abrogato l'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23.

Art. 9.

Per l'espletamento dei servizi indicati nell'art. 7 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, è autorizzata per l'anno finanziario 1977 l'ulteriore spesa di 200 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzo di una quota di 200 milioni dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'anno finanziario 1975 ed iscrivendo conseguentemente la somma di 200 milioni al cap. 3810 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 in aumento allo stanziamento di 200 milioni autorizzato ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32.

Ulteriori spese per gli anni finanziari 1978 e successivi saranno autorizzate con apposite leggi che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 ottobre 1977

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1977, n. 50.

Regolamentazione degli interventi per il mantenimento dell'equilibrio faunistico nelle aree istituite in parchi o riserve naturali regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Divieto di esercizio venatorio

Nelle zone istituite con legge regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, in parchi naturali, aree attrezzate o riserve naturali, è vietato l'esercizio venatorio.

Nelle aree di cui al precedente comma sono consentiti gli interventi tecnici per il mantenimento dell'equilibrio faunistico secondo quanto previsto dal successivo art. 2.

Art. 2.

Catture ed abbattimenti

Nelle aree di cui al precedente art. 1 resta salva la disciplina in tema di cattura di cui agli articoli 52 e 67-*bis* del regio decreto 5 maggio 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 20 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 12 agosto 1977, n. 40.

Nelle aree istituite in parchi naturali o aree attrezzate, purchè ciò non sia espressamente vietato dalle leggi istitutive, possono essere consentiti abbattimenti selettivi, anche al fine di mantenere un equilibrato rapporto con l'ambiente, in base a piani annuali che dovranno prevedere:

a) l'individuazione dei territori su cui l'abbattimento è consentito, da effettuare tenendo conto delle situazioni ambientali ed in particolar modo della localizzazione delle aree destinate ad attività agricole;

b) l'individuazione delle specie e il numero complessivo dei capi per ciascuna specie di cui è concesso l'abbattimento.

I piani di abbattimento di cui al comma precedente, adottati dall'amministrazione del parco naturale o dell'area attrezzata, sentito il parere vincolante del comitato provinciale della caccia nonchè il parere delle associazioni venatorie provinciali rappresentative, devono essere inviati alla Regione entro il 30 giugno dell'anno cui si riferiscono e sono sottoposti entro il 31 luglio all'approvazione della giunta regionale.

Gli abbattimenti verranno eseguiti da persone, che ne abbiano fatto richiesta all'amministrazione del parco naturale o dell'area attrezzata, e che dimostrino di conoscere la situazione faunistica e ambientale dell'area, nominativamente designate dall'amministrazione stessa e a ciò autorizzati con decreto del presidente della giunta regionale: gli abbattimenti sono comunque limitati ad un capo giornaliero per specie per ogni singola persona.

Nelle aree istituite in riserve naturali gli abbattimenti di cui al presente articolo potranno essere eseguiti soltanto qualora le motivazioni che hanno indotto a sottoporre a tutela le aree medesime non siano espressamente di carattere faunistico.

Art. 3.

Ripopolamenti

Fatta salva la disciplina in tema di ripopolamento di cui all'art. 52 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 8 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, nelle aree di cui alla presente legge sono altresì consentite iniziative di ripopolamento, a cura dell'amministrazione del parco naturale, della riserva naturale o della area attrezzata, previa approvazione della giunta regionale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna. Tali iniziative sono effettuate con la collaborazione del comitato provinciale della caccia competente per territorio.

Art. 4.

Norma transitoria

Nelle zone inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e nel piano medesimo definite parchi naturali o aree attrezzate, fino alla costituzione degli organi di direzione e di amministrazione che verranno previsti dalle singole leggi istitutive, i piani di abbattimento, di cui al secondo comma del precedente art. 2, possono essere formulati dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato provinciale della caccia e delle associazioni venatorie provinciali rappresentative.

Gli abbattimenti verranno eseguiti da persone che ne abbiano fatto richiesta al comitato provinciale della caccia, e che dimostrino di conoscere la situazione faunistica e ambientale dell'area.

Salva ogni successiva determinazione delle leggi istitutive, lo abbattimento, nell'ambito dei piani di cui al presente articolo, è gratuito.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 ottobre 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1977, n. 51.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 aprile 1974, n. 12 « *Istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte (E.S.A.P.)* » in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 2 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, le disposizioni della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, relative all'istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte e della legge regionale 26 maggio 1975, n. 35, vengono modificate ed integrate come indicate nei successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così modificato ed integrato: tra il primo ed il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

« L'ente opera nell'ambito dei compiti previsti dalla presente legge e nel rispetto delle scelte dei piani comprensoriali e dei compiti e delle funzioni delegate od attribuite ai comitati comprensoriali, ai comuni o consorzi di comuni ed alle comunità montane. L'ente assicura la partecipazione delle categorie agricole e forestali e svolge la sua attività nello intero territorio regionale ».

Nell'ultima riga del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, sono soppresse le parole « del Piemonte ».

Il terzo comma è modificato ed integrato come segue: il testo sub lettera *b)* è sostituito dal seguente:

« *b)* promuove, coordina, fissa le metodologie e finanzia la redazione dei piani zonali agricoli in applicazione delle leggi regionali, fornisce l'assistenza tecnica e provvede eventualmente alla formazione professionale necessaria per la stesura dei piani stessi ».

Il testo sub lettera *c)* è integrato dal seguente:

« presta, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunità montane, ai comprensori, agli enti locali e agli altri organismi pubblici operanti nel settore della agricoltura ».

Al testo sub lettera *e)* sono premesse le parole:

« quale organismo di intervento fondiario ».

Al testo sub lettera *f)* è aggiunto quanto segue:

« promuove e realizza interventi volti alla migliore utilizzazione delle risorse agricole e al miglioramento delle potenzialità produttive in base ai programmi e alle direttive della Regione ».

Nel testo sub lettera *h)* sono abolite le ultime parole:

« da questa legge ».

Il testo sub lettera *i)* è sostituito dal seguente:

« *i)* può nell'ambito delle finalità indicate nel presente articolo assumere quote di partecipazione in società ed enti di interesse agricolo ».

Sono aggiunti i testi delle seguenti lettere:

m) l'ente può far ricorso al credito agrario in base allo art. 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

n) può, in base alle direttive della Regione, realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento;

o) può inoltre assicurare la temporanea gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette;

p) in ogni caso la gestione degli impianti di cui alle lettere *n)* ed *o)* deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro cinque anni. Le gestioni dirette degli impianti collettivi stessi da parte dell'ente di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti;

q) svolge ogni altra attività prevista dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, su richiesta della giunta regionale; inoltre svolge ogni altra attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità assegnate all'ente, sia richiesta dalla giunta regionale.

Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione, l'ente predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma di attività per l'anno successivo.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa, e dura in carica quanto il consiglio regionale.

Il consiglio di amministrazione resta in carica, dopo la scadenza, con funzioni di ordinaria amministrazione, fino allo insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Ogni membro del consiglio di amministrazione, nonchè il presidente, scade insieme al consiglio di amministrazione qualunque sia l'epoca dell'avvenuta nomina.

Del consiglio di amministrazione fanno parte, oltre al presidente:

a) tredici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi;

b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione alla effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

c) un membro in rappresentanza del personale designato dell'E.S.A.P.

Le modalità relative all'applicazione di quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* saranno definite dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il rinnovo del consiglio di amministrazione normalmente scaduto, le modalità di cui al precedente comma, saranno definite entro un mese dall'insediamento della nuova giunta regionale.

In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuni degli organismi indicati nelle lettere *b)* e *c)* entro due mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri, purchè siano stati designati almeno due terzi dei membri assegnati.

Art. 4.

La lettera *e)* dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così sostituita:

« *e)* alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, di due vice-presidenti e del comitato esecutivo previsto dall'art. 8 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12 ».

Art. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione nel suo seno, di gruppi di lavoro per specifici problemi.

Il direttore dell'ente esercita le funzioni di segretario del consiglio e partecipa alle sedute con voto consultivo ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così sostituito:

« In caso di assenza o impedimento del presidente ne esercita le funzioni, a turno, uno dei vice-presidenti ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così sostituito:

« Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dai due vice-presidenti e da quattro membri eletti in seno al consiglio di amministrazione, di cui almeno due scelti tra i membri di nomina del consiglio regionale ».

Art. 8.

L'art. 9 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così sostituito:

« Il collegio dei sindaci è composto dal presidente, da quattro membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto dal presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta.

Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il collegio dei sindaci dura in carica quanto il consiglio dell'ente.

Il collegio dei sindaci:

a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che le accompagnano;

b) controlla la gestione finanziaria dell'ente;

c) trasmette ogni sei mesi al presidente della giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

I sindaci possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e possono intervenire nelle sedute del comitato esecutivo ».

Art. 9.

L'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così sostituito:

« Non possono far parte del consiglio, nè del collegio sindacale dell'ente, i senatori, i deputati, i consiglieri regionali, di comprensorio e di comunità montane ».

Art. 10.

L'art. 12 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così sostituito:

« Il personale dell'ente è equiparato al personale regionale ai sensi dell'art. 72 dello statuto.

Il consiglio di amministrazione predispone il regolamento organico dell'ente da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale su relazione della giunta.

Tale regolamento organico sostituisce ogni altra norma equipollente in materia, emanata in precedenza dalla Regione.

Art. 11.

Il presidente dell'E.S.A.P al fine degli adempimenti previsti dall'art. 72 dello statuto regionale:

a) trasmette entro il mese di settembre di ogni anno al presidente della giunta regionale il bilancio preventivo ed una relazione programmatica;

b) predispone una relazione annuale sull'attività svolta dall'E.S.A.P. e la sottopone entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, al presidente della giunta regionale, che, previo esame della giunta stessa, la presenta con le proprie osservazioni, al consiglio regionale.

Alla relazione devono essere allegati il bilancio ed i programmi approvati dall'E.S.A.P

Il presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta stessa esercita il controllo sostitutivo nell'ipotesi prevista dalla lettera *b*) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo devono essere inviate alla giunta regionale entro sette giorni dalla data della seduta del consiglio o del comitato e diventano esecutive se la giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data del loro ricevimento.

L'esecutività della deliberazione è sospesa se nel suddetto termine siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e può essere riproposta dall'E.S.A.P con le procedure di cui al comma precedente.

In tal caso, il provvedimento diventa esecutivo se entro il termine di venti giorni la giunta regionale non adotta le determinazioni di sua competenza.

E' abrogato l'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così sostituito:

« Al presidente, ai vice-presidenti ed ai sindaci dell'ente, è dovuta un'indennità di carica ».

Art. 13.

L'art. 17 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così sostituito:

« L'ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento ed all'attività dell'ente si provvede:

a) con il fondo di dotazione iniziale;

b) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione;

c) con la quota proveniente dal riparto dello stanziamento di cui all'art. 18, terzo comma, della legge n. 386/76, quale concorso dello Stato nelle spese di finanziamento degli enti regionali di sviluppo;

d) con le rendite patrimoniali;

e) con i proventi riscossi per servizi ed attività;

f) con le oblazioni volontarie, le liberalità ed i contributi disposti da enti pubblici e da privati;

g) con i contributi dello Stato, della C.E.E. e di altri organismi ».

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così sostituito:

« Il conto consuntivo deve essere approvato per l'esercizio concluso, entro il mese di giugno ».

Art. 15.

L'art. 20 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, è così sostituito:

« I contributi di cui all'art. 17, lettera *b*), della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, sono fissati dal bilancio regionale ».

Art. 16.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 17.

In favore del personale nominato nel ruolo organico provvisorio dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte per la fase di primo impianto vengono stabiliti benefici di primo inquadramento di cui ai seguenti commi, ad integrazione della legge regionale 26 maggio 1975, n. 35.

I periodi di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni saranno valutati con le modalità, le misure e per i fini previsti dagli articoli 66 e 67 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, adottando le misure più favorevoli nel caso di servizi resi presso altri enti di sviluppo agricolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 ottobre 1977

VIGLIONE

(1299)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780610)